

DELIBERAZIONE 12 DICEMBRE 2013
566/2013/E/EEL

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ LENERGIA S.R.L. NEI
CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 dicembre 2013

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3 (di seguito D.Lgs. 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 maggio 2012, 188/2012/E/com (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 244/2012/A, come modificata dalla deliberazione 28 giugno 2013, 275/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 42/08);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11, ed in particolare l'Allegato B, recante il "Testo Integrato della Misura dell'Energia elettrica" (di seguito: TIME).

FATTO

1. La società Lenergia S.r.l. (di seguito: reclamante) ha presentato, con nota 19 giugno 2013, un reclamo nei confronti della società Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore), richiedendo la risoluzione di un'anomalia rilevata in occasione dello *switching* del proprio cliente; il reclamante, in particolare, segnalava la mancata disponibilità dei dati di misura dell'energia elettrica prelevata dal suddetto cliente attraverso il punto di prelievo identificato dal codice POD IT001E56393284, sito in Magione (PG) e connesso alla rete elettrica gestita da Enel Distribuzione S.p.A.;
2. in assenza di riscontro da parte del gestore, il reclamante ha proceduto, ai sensi della Disciplina approvata con la deliberazione 188/2012/E/com, a proporre il reclamo all'Autorità, con istanza del 8 agosto 2013, acquisita agli atti con prot. 027865/A del 12 agosto 2013;
3. con nota 27 settembre 2013 (prot. 031282/P), l'Autorità ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com, l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
4. con nota 4 novembre 2013, anticipata a mezzo mail e acquisita agli atti dell'Autorità con prot. 035776/A, in data 8 novembre 2013, il gestore ha prodotto le proprie memorie difensive, richiedendo l'archiviazione del reclamo;
5. l'Autorità, in data 8 novembre 2013, ha richiesto al reclamante (nota prot.035863/P) e al gestore (nota prot. 035864/P) di fornire chiarimenti ed eventuale documentazione integrativa, ove disponibile, in merito alla titolarità del contratto di dispacciamento e trasporto cui risulta associato il POD IT001E56393284;
6. il reclamante ha fornito le informazioni di cui al precedente alinea con nota del 12 novembre, prot. OUT/585/2013;
7. il gestore ha riscontrato la richiesta di informazioni degli uffici dell'Autorità con nota prot. ENEL_DIS 18 novembre 2013 – 1298303;
8. con nota 15 novembre 2013 (prot. 036590/A), il reclamante ha presentato le proprie contro-deduzioni alla richiesta del gestore di archiviazione del reclamo;
9. da ultimo, a seguito delle controdeduzioni del reclamante di cui alla sopra richiamata nota del 15 novembre, il gestore ha prodotto ulteriori precisazioni (prot. ENEL_DIS 20 novembre 2013 – 1306190);
10. le Direzioni tecniche dell'Autorità hanno espresso il previsto parere in ordine alle questioni oggetto del reclamo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 lettera a), della deliberazione 188/2012/E/com.

VALUTAZIONE GIURIDICA

A. *Quadro normativo e fattuale*

11. L'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 42/08 stabilisce le regole per la successione degli utenti del trasporto e del dispacciamento su un punto di prelievo (c.d. *switching*) in occasione del cambio del fornitore. Ai sensi del suddetto provvedimento: quando un nuovo venditore subentra ad un altro presenta all'impresa distributrice competente la richiesta di *switching* sul punto di prelievo del cliente; l'impresa distributrice è tenuta ad eseguire la richiesta di

- switching*, trasferendo il punto di prelievo oggetto della richiesta dal contratto di dispacciamento e trasporto del precedente fornitore a quello del nuovo fornitore;
12. l'articolo 4, del TIME attribuisce al gestore della rete a cui un punto di prelievo è connesso la responsabilità del servizio di raccolta, validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica prelevata;
 13. l'articolo 18, del TIME disciplina le modalità e le tempistiche con le quali il responsabile del servizio di misura mette a disposizione degli utenti del trasporto i dati di misura rilevati. In particolare, i commi 18.3, 18.4 e 18.5, del TIME impongono al gestore della rete di mettere a disposizione di ciascun utente del trasporto i dati di misura relativi a tutti i punti di prelievo inclusi nel relativo contratto, nel rispetto delle tempistiche ivi individuate;
 14. dalla documentazione prodotta nel corso dell'istruttoria risulta il seguente quadro fattuale:
 - in data 15 aprile 2011, la società reclamante ha stipulato un contratto di fornitura di energia elettrica con il cliente associato al POD IT001E56393284 (di seguito: il cliente);
 - l'impresa distributrice competente – Enel Distribuzione S.p.A. – ha effettuato lo *switching* del punto di prelievo del cliente dal contratto di dispacciamento e trasporto del precedente fornitore (Enel Servizio Elettrico S.p.A.) al contratto di dispacciamento e trasporto di Axpo Italia S.p.A., fornitore all'ingrosso del reclamante. Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2011, il punto di prelievo del cliente, identificato dal codice POD IT001E56393284, risultava associato al contratto di dispacciamento e trasporto di Axpo Italia S.p.A.;
 - nonostante lo *switching* fosse stato, in apparenza, eseguito correttamente, il gestore continuava a trasmettere i dati di misura relativi al suddetto punto di prelievo al precedente fornitore e non al fornitore subentrato (il reclamante). Il precedente fornitore continuava ad emettere fatture di vendita di energia elettrica al cliente anche dopo il 1° luglio 2011, utilizzando i dati di misura ricevuti dal gestore;
 - il cliente rilevava che la fatture emesse dal precedente fornitore riportavano i consumi corretti, mentre quelle emesse dal reclamante – che non disponeva dei dati di misura – riportavano consumi stimati e non corrispondenti ai consumi reali. Pertanto, il cliente non riconosceva come dovuti i corrispettivi fatturati dal reclamante, provvedendo a effettuare i pagamenti della fornitura al precedente fornitore;
 - a fronte della problematica rilevata, il reclamante richiedeva al gestore di ricevere i dati di misura del cliente per poter eseguire correttamente il contratto di fornitura;
 - in data 7 novembre 2011, il gestore riscontrava l'anomalia, comunicando al reclamante che “a causa di un disallineamento nei nostri archivi informatici dell'anagrafica del cliente in oggetto, lo *switching* non è stato evaso correttamente”;
 - nonostante ripetuti reclami presentati nel corso del 2011 e del 2012, il gestore non ha provveduto a risolvere l'anomalia e, conseguentemente, il reclamante, non disponendo dei dati di misura del cliente, non è stato in grado di eseguire il contratto di fornitura;
 - in data 19 giugno 2013, il reclamante ha trasmesso un reclamo scritto al gestore;

- in data 8 agosto 2013, è stato presentato all'Autorità reclamo ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com;
- in data 9 settembre 2013, il gestore ha comunicato ad Axpo Italia di aver risolto il problema tecnico e di aver provveduto all'emissione delle fatture di trasporto per il periodo interessato (dal 1° luglio 2011 al 31 luglio 2013);
- in data 11 novembre 2013, il gestore ha richiesto l'archiviazione del reclamo;
- in data 15 novembre 2013, il reclamante ha contestato la richiesta di archiviazione presentata dal gestore.

B. Argomentazioni di Enel Distribuzione S.p.A.

15. Il gestore, innanzitutto, rileva che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com, il reclamo può essere presentato all'Autorità solo una volta decorsi 45 giorni dalla data di ricezione o dell'avviso di ricevimento del precedente reclamo indirizzato al gestore medesimo. Il reclamo in esame sarebbe, invece, pervenuto per la prima volta al gestore in data 7 agosto 2013, in quanto il precedente reclamo del 19 giugno 2013 era stato erroneamente inviato alla casella postale di Enel Servizio Elettrico;
16. il gestore sostiene, inoltre, che la problematica oggetto del reclamo è stata risolta il 28 agosto 2013;
17. sulla scorta delle suddette argomentazioni, il gestore ha richiesto l'archiviazione del reclamo.

C. Argomentazioni di Lenergia S.r.l.

18. Il reclamante contesta quanto sostenuto dal gestore in merito alla presunta irrivalenza del reclamo proposto, evidenziando che lo stesso era stato presentato in data 19 giugno 2013 anche a mezzo fax al numero 800046674, ossia al numero indicato ufficialmente sul sito internet del gestore medesimo. A riprova di ciò, il reclamante ha presentato copia della ricevuta del fax, da cui risulta che il gestore ha ricevuto correttamente la lettera inviata dal reclamante il 19 giugno 2013;
19. inoltre il reclamante, sottolineando come la questione oggetto del reclamo, rimasta insolta per oltre due anni, sia stata risolta solo a seguito del reclamo presentato all'Autorità, evidenzia alcuni ulteriori profili di anomalia tutt'ora irrisolti:
 - la circostanza che, nonostante l'abbinamento al contratto di dispacciamento di Axpo Italia fin dal 1 luglio 2011, Enel Servizio Elettrico ha continuato ad emettere le fatture per la fornitura al cliente senza abbinamento al proprio contratto di dispacciamento;
 - il fatto che il gestore, nonostante l'ammissione dell'anomalia tecnica, ha continuato ad inviare i dati di misura a Enel Servizio Elettrico;
 - il fatto che Enel Servizio Elettrico non ha fornito risposte ai reclami ed alle segnalazioni inviati dal reclamante in merito al problema della doppia fatturazione.

D. Valutazione delle argomentazioni di Lenergia S.r.l. e di Enel Distribuzione S.p.A.

20. In ordine alle argomentazioni esposte dal reclamante e dal gestore nell'ambito del presente procedimento, si formulano le seguenti valutazioni;
21. il rilievo del gestore in ordine al mancato rispetto del termine minimo per la presentazione del reclamo all'Autorità ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com, è superato dall'evidenza della ricevuta del fax presentata dal reclamante, da cui risulta che il gestore ha ricevuto correttamente la lettera inviata dal reclamante il 19 giugno 2013;
22. il gestore ha ammesso che, a causa di un'anomalia tecnica causata da un disallineamento nei propri archivi informatici, la richiesta di *switching* presentata dall'utente del trasporto AXPO Italia S.p.A. per il POD IT001E56393284, con decorrenza 1 luglio 2011, non è stata evasa correttamente;
23. il gestore ha risolto l'anomalia tecnica nel mese di agosto 2013, dandone comunicazione all'utente del trasporto in data 9 settembre 2013;
24. OMISSIS;
25. quanto agli ulteriori profili evidenziati dal reclamante nella nota del 15 novembre 2013, come richiamati al precedente punto 19, si rileva che:
 - i profili *sub* 1) e 3) riguardano le condotte di un operatore – Enel Servizio Elettrico – che non è parte del presente procedimento e, pertanto, non possono essere presi in considerazione;
 - il profilo *sub* 2) riguarda, invece, la condotta del gestore costituente oggetto del reclamo; con riferimento a tale condotta è quindi opportuno accertare i diritti del reclamante e ripristinare la corretta esecuzione dei contratti di trasporto con i venditori coinvolti nella vicenda

DELIBERA

1. di accogliere nel merito il reclamo di Lenergia S.r.l. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. e, per l'effetto, di dichiarare sussistenti:
 - a) il diritto di Lenergia S.r.l. ad eseguire il contratto di fornitura di energia elettrica con il cliente associato al POD IT001E56393284, sito in Magione (PG), a decorrere dal 1 luglio 2011;
 - b) il diritto di Lenergia S.r.l. a ricevere, per il tramite del titolare del contratto di dispacciamento e di trasporto per il POD IT001E56393284 (AXPO Italia S.p.A.), i dati di misura relativi al suddetto cliente a decorrere dal 1 luglio 2011;
2. di prescrivere a Enel Distribuzione S.p.A. di effettuare i conguagli relativi alle fatture di trasporto eventualmente emesse nei confronti di Enel Servizio Elettrico nel periodo 1 luglio 2011-31 luglio 2013;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

12 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni